

Il Principio contabile OIC 18: Ratei e risconti

Analisi pratica a uso didattico

di Gian Carlo Bondi

La riforma del Bilancio e ruolo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)

L'**Organismo Italiano di Contabilità** (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge n. 91/2014, come l'*Istituto nazionale per i principi contabili* e ha le seguenti funzioni, svolte in coordinamento con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile:

- emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'*International Accounting Standards Board* (IASB), con l'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri Paesi.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente sull'attività svolta al Ministero dell'economia e delle finanze.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti a un rigoroso *due process* di consultazione. In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie. L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

All'interno della **nuova disciplina di Bilancio**, l'OIC ha assunto un ruolo decisivo.

Per espressa previsione dell'art. 12, comma 3, del Decreto 139¹, gli aspetti tecnici delle nuove norme sono definiti dai Principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità, che ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 12 per recepire le novità introdotte nell'ordinamento nazionale. In altri termini, è lo stesso D.Lgs. n. 139/2015 che, attraverso l'aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva, assegna all'OIC il compito di portare a termine il percorso di riforma, le cui tappe fondamentali sono state:

- la pubblicazione nel 2013 della Direttiva europea 2013/34 in materia di Bilancio, che ha fornito l'indirizzo complessivo della riforma;
- la successiva pubblicazione nel 2015 del D.Lgs. n. 139/2015 che, in ottemperanza al dettato europeo, ha aggiornato significativamente la disciplina del codice civile e del D.Lgs. n. 127/1991 in merito ai Bilanci di esercizio e Bilancio consolidato.

¹ Con il **Decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139** si è completato l'iter di recepimento della **Direttiva 34/2013/UE**, che ha abrogato le precedenti direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII direttiva) per la parte relativa alla disciplina del Bilancio d'esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge, apportando nel contempo innovazioni all'ordinamento contabile europeo, con l'obiettivo di arrivare a una vera e propria armonizzazione dei Bilanci d'esercizio in Europa.

Tale decreto ha dunque **aggiornato la disciplina del Codice civile in merito ai Bilanci d'esercizio e la disciplina del D.lgs. n. 127/1991 in tema di Bilancio consolidato**. Le novelle disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 e incidono sui Bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

L'Organismo Italiano di Contabilità ha portato coerentemente a compimento il processo di ammodernamento della disciplina nazionale per la redazione dei Bilanci con la pubblicazione, avvenuta il 22 dicembre 2016, del set aggiornato di principi contabili nazionali, in vigore per i Rendiconti con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva (principi, parte dei quali successivamente sottoposti a emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017).

L'OIC 18 "Ratei e risconti"

I Ratei e i risconti sono la fattispecie di Bilancio simbolicamente più rappresentativa dell'applicazione del *principio della competenza economica*², regola chiave per la redazione del Bilancio d'esercizio coniata per risolvere diversi casi di asincronia tra aspetti finanziari e aspetti economici e consentire al documento di sintesi di mettere in evidenza i **reali cambiamenti di valore del patrimonio aziendale**, al di là degli aspetti puramente monetari.³ I docenti di ogni epoca hanno giustamente attribuito un'importanza cruciale a tali *invenzioni contabili*, forse a volte rivolgendosi eccessivamente a considerazioni di carattere formale, che di fatto non soltanto le più innovative impostazioni didattiche⁴ ma altresì le più recenti disposizioni legislative hanno teso a semplificare. Non è un caso se nel nuovo Bilancio questi due elementi patrimoniali sono sistemati senza troppi scrupoli nella medesima categoria (distinguendo naturalmente quelli attivi da quelli passivi), con buona pace delle generazioni di studenti che hanno perso la voglia di studiare Ragioneria cercando di impararne le differenze.

La versione del Principio OIC 18, aggiornata al 22 dicembre 2016 (in vigore per i bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva)⁵ si sviluppa in 31 paragrafi, più il consueto *capitolo appendice*, che riporta in coda le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i ratei e risconti ("*I ratei e risconti nella legislazione civilistica*").

Rispetto alla precedente versione, il nuovo OIC 18 tende a renderne più agevole la lettura e l'utilizzo: ne sono state precisate le condizioni per la rilevazione in Bilancio, chiariti i criteri di valutazione per l'iscrizione in Bilancio e per le poste di conto economico interessate alle rettifiche di valore; è stata inoltre eliminata la richiesta di distinguere i ratei e i risconti nello stato patrimoniale quando il loro ammontare è apprezzabile, in quanto tale distinzione deve essere, comunque, fornita in nota integrativa.⁶

² Cfr.: "Il Principio della competenza economica quale norma chiave dei numeri di Bilancio. Una riflessione didattica sullo strumento logico fondamentale per la formazione del Bilancio d'esercizio" (19 gennaio 2018), in <https://it.pearson.com/aree-disciplinari/diritto-economia/area-economico-aziendale/proposte-didattiche.html>.

³ Cfr.: "Ratei e risconti (slides)" (29 settembre 2011). Si tratta di una presentazione in PowerPoint che propone un percorso di ripasso e di sintesi su ratei e risconti: costi e ricavi sincroni e asincroni e rappresentazione degli effetti sul patrimonio dell'impresa.

⁴ Molti docenti sono oramai convinti che, almeno nelle fasi di primo avvicinamento alla materia, è preferibile utilizzare, per così dire, un *principio di sottrazione*, cercando di togliere ostacoli invece che aggiungerne, ritenendo che, nei confronti di chi sta imparando sia più corretto, ma anche più efficace, andare alla sostanza dei fenomeni. È oggi quasi opinione comune che, approfittando del fatto che stiamo davvero parlando di una disciplina pratica e intuitiva, sia necessario sollecitare nello studente un apporto spontaneo alle lezioni utilizzando un linguaggio meno arcaico, più concreto e più vicino alla realtà delle imprese e dei loro software, ricavando le *parole da dire* anche dai quotidiani e dalle riviste specializzate. Ciò rende naturalmente indispensabile *piegare il linguaggio alla rappresentazione della sostanza dei fenomeni* e non, viceversa, come ancora a volte avviene a scuola, piegare i fenomeni alla forma del linguaggio. E a proposito di *Ratei e risconti*, allora, nelle prime fasi di lavoro sarebbe auspicabile che la *matita blu* venisse impiegata solo se lo studente confonde il "segno" del componente patrimoniale, dimostrando così di non capire se esso esprima per l'impresa un **diritto** oppure una **obbligazione**, evitando invece di essere troppo fiscali (almeno inizialmente) con chi, una volta individuato correttamente il segno, a quel componente patrimoniale non sappia (ancora) decidersi se attribuire il nome di *rateo* o di *risconto*.

⁵ Al paragrafo 29 l'edizione dell'OIC 18 in commento ne indica l'applicazione ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

⁶ Gli effetti eventualmente derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 18 (**disposizioni di prima applicazione**) possono essere rilevati in Bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29, pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in Bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio (paragrafo 31). Se in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente, ai soli riclassificatori (paragrafo 30).

Commento ed esempi numerici

La **finalità** del Principio OIC 18 (paragrafo 1) è quella di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ratei e risconti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

In merito al suo **ambito di applicazione**, al paragrafo 2 viene precisato che:

- il Principio contabile si applica alle società che redigono il Bilancio in base alle disposizioni del codice civile (le norme prese a riferimento per la redazione del principio sono riportate nel capitolo finale);
- sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative ai ratei e risconti. In altre parole, nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di rateo e risconto, la società deve fare riferimento a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare.

In effetti, il Principio OIC 18 (rinviando implicitamente ai principi indicati tra parentesi) non affronta la trattazione degli aspetti connessi a:

- 1) conversione in moneta di conto (OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”);⁷
- 2) contabilizzazione delle operazioni di locazione e compravendita con retrolocazione finanziaria (OIC 12 “Composizione e schemi del Bilancio d’esercizio” - Appendice A: Operazioni di locazione finanziaria e compravendita (leasing e sale/lease back));⁸

⁷ Il Principio OIC 26 (paragrafi dal 4 al 6) definisce un’operazione in valuta estera come un’operazione effettuata dalla società che redige il Bilancio, che è espressa in una valuta diversa dall’euro, quali: acquisto o vendita di beni o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera; prestiti erogati o ricevuti in cui l’ammontare è espresso in valuta estera; acquisto di un bene strumentale in valuta estera. Un’operazione in valuta estera può determinare l’iscrizione in Bilancio di attività o passività monetarie o non monetarie. Per la definizione di “attività monetaria” e “passività monetaria”, l’art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea. Lo IAS 21 “Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere” adottato dall’Unione europea e in vigore al momento della pubblicazione di questo principio fornisce la seguente definizione di elemento monetario:

- “Gli elementi monetari sono unità di valuta possedute e attività e passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile” (IAS 21.8). Pertanto per *elementi monetari* si intendono le attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi monetari: i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i **ratei attivi e passivi** e i titoli di debito.
- Per *elementi non monetari* si intendono le attività e le passività che non comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi non monetari: le immobilizzazioni materiali e immateriali, le partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell’emittente, le rimanenze, gli anticipi per l’acquisto o la vendita di beni e servizi, i **risconti attivi e passivi**.

⁸ Nell’edizione dell’OIC 18 del dicembre 2016 non è stata confermata la separata trattazione in uno specifico paragrafo (n. 25) del **maxi-canone iniziale derivante dai contratti di leasing** quale “caso particolare” di risconto (una vera e propria novità dell’edizione dell’agosto 2014 del Principio OIC 18, nella cui Introduzione, tra le altre cose, al punto 3, si metteva appunto in evidenza come, rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2012, fosse stata aggiunta la contabilizzazione del maxicanone nell’ambito delle operazioni di leasing finanziario disciplinandolo tra i “casi particolari” e dedicandogli appunto un apposito paragrafo). La contabilizzazione del leasing (e del connesso maxicanone) rimane dunque disciplinata nell’OIC 12, alla novella Appendice A (*Operazioni di locazione finanziaria e compravendita (leasing e sale/lease back)*). Essa sostituisce la precedente Appendice D che, insieme alla Appendice E (*Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione*), data la loro rilevanza sono state riviste e mantenute a corredo dell’OIC 12 e sono diventate rispettivamente A e B per effetto della eliminazione delle precedenti Appendici B (*Le semplificazioni previste per il Bilancio in forma abbreviata*) Appendice C (*Informativa sugli strumenti finanziari partecipativi*) Appendice F (*Informativa sull’attività di direzione e coordinamento di società*) e Appendice G (*Informativa relativa a operazioni con parti correlate e accordi fuori Bilancio*) e il ricollocamento delle stesse all’interno del principio esclusivamente per la parte attinente la redazione del Bilancio, nonché per lo spostamento in coda alle novelle Appendici A e B della precedente Appendice A (*Composizione e schemi del Bilancio d’esercizio nella legislazione civilistica*).

Va osservato come, nonostante il D.Lgs. 139/2015 abbia rafforzato il *principio di prevalenza della sostanza sulla forma* introducendo il n. 1-bis al comma 1 dell’articolo 2423-bis cod. civ. (“la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”), **il legislatore non ha introdotto una nuova specifica disciplina contabile sul tema**. La relazione al D.Lgs. 139 precisa sul punto che “si è ritenuto ... preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo”. Lo IASB ha infatti emanato un nuovo principio contabile in tema di locazione finanziaria, l’IFRS 16, che sostituirà lo IAS 17, attualmente in fase di omologazione dall’Unione Europea. Così, il Codice Civile e gli OIC impongono ancora nella pratica di procedere alla rilevazione delle operazioni di leasing finanziario secondo il **metodo patrimoniale** anziché sulla base del **metodo finanziario** seguito dai principi contabili internazionali (IAS 17). Alla luce di tale scelta legislativa **nell’Appendice si è pertanto mantenuta la disciplina contabile prevista nella precedente versione dell’OIC 12**. Partendo dalla qualificazione di un’operazione come **locazione finanziaria**, nell’Appendice A dell’OIC 12 è precisato che la locazione è “il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo” (articolo 1571 codice civile) e che un’operazione di locazione si qualifica come **locazione finanziaria** quando trasferisce al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni locati (articolo 2427, numero 22, codice civile), elencando poi una serie di indicatori che possono essere considerati (singolarmente o congiuntamente) per classificare un contratto di locazione come locazione finanziaria (il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di locazione finanziaria; il locatario ha l’opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al *fair value* alla data in cui si potrà esercitare l’opzione, cosicché, all’inizio del contratto di locazione finanziaria, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata; la durata del

- 3) disaggi e aggi su prestiti obbligazionari (OIC 12 “*Composizione e schemi del Bilancio d’esercizio*”);⁹
- 4) contributi pubblici (OIC 16 “*Immobilizzazioni materiali*”).¹⁰

Le ultime tre fattispecie elencate inquadrano tipologie piuttosto particolari di asset patrimoniali, il cui inserimento nei Risconti attivi (maxicanone, disaggi) e passivi (aggi e contributo in conto impianti) non ha mancato di sollevare perplessità.¹¹ Si tratta di valori con scadenza medio-lunga, la cui partecipazione al reddito per competenza sarebbe stata con maggiore efficienza garantita dalla *tecnica di ammortamento* piuttosto che da quella dei risconti, dietro collocazione all’interno dei costi/ricavi pluriennali. E in effetti,

contratto di locazione finanziaria copre la maggior parte della vita utile del bene anche se la proprietà non viene trasferita; all’inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per la locazione finanziaria equivale almeno al *fair value* del bene locato; i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche).

Così definita, **alla luce del fatto che il locatario non dispone di alcun diritto reale sul bene oggetto del contratto e che quindi il costo del bene acquisito in leasing non può venir iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale, l’operazione di locazione finanziaria va contabilizzata, dal punto di vista della ditta utilizzatrice, basandosi sulla forma giuridica della stessa (semplice locazione), e cioè secondo il metodo patrimoniale**, che prevede l’iscrizione nel Conto economico dei canoni passivi di leasing durante l’intera durata del contratto, al termine del quale, in caso di esercizio del diritto di riscatto, il bene viene iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale al valore pari al prezzo pagato per il riscatto, e poi sistematicamente ammortizzato, come bene usato, in base alla vita utile residua.

Nella rilevazione dell’operazione di leasing finanziario in Bilancio, il citato **principio della prevalenza della sostanza sulla forma** può in un certo senso ritenersi rispettato in base alle prescrizioni contenute nell’articolo 2427 C.C., comma 1, n. 22, il quale prevede che la nota integrativa della società utilizzatrice debba contenere un prospetto da cui risulti: l’ammontare complessivo al quale i beni locati sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni; gli ammortamenti, le rettifiche e le riprese di valore che sarebbero stati di competenza dell’esercizio; il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo del contratto di locazione finanziaria; gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio determinati sulla base del tasso di interesse effettivo.

Coerentemente con questa impostazione, nella novella Appendice A, parte integrante del Principio OIC 12, sotto il paragrafo “*Società utilizzatrice*”, si precisa (non diversamente da ciò che risultava scritto nell’ex precedente punto 25) che le società utilizzatrici rilevano i canoni corrisposti a fronte dei beni locati tra i costi della produzione, voce B8 “*per godimento di beni terzi*” del Conto economico. **Nell’ipotesi in cui il contratto preveda il pagamento di un maxicanone iniziale, la parte di competenza dell’esercizio va rilevata tra i costi della produzione alla voce B8 “per godimento di beni terzi” del Conto economico mentre la parte di costo non di competenza dell’esercizio è rinviata agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di un risconto attivo.** Nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene locato, l’ammontare residuo del risconto attivo relativo al maxicanone va capitalizzato nel valore del cespite, aggiungendosi al costo sostenuto per riscattare il bene.

⁹ Nel nuovo OIC 18 è stata eliminata qualsiasi riferimento agli **aggi e disaggi di emissione sui prestiti obbligazionari**, i quali non sono più oggetto di rappresentazione separata per le società che redigono il Bilancio in forma ordinaria, dal momento che il loro valore è incluso nella rappresentazione dei debiti, dei crediti e dei titoli di debito al costo ammortizzato così come previsto rispettivamente dall’OIC 15 ed OIC 19.

L’OIC 19 infatti disciplina il trattamento contabile dei prestiti obbligazionari e degli eventuali aggi/ disaggi di emissione che si manifestano quando il prezzo di emissione è, rispettivamente, sopra o sotto la pari. Rispetto al precedente trattamento che consentiva di ammortizzare tali valori attraverso un criterio lineare (di fatto trattando tali componenti patrimoniali alla stessa stregua di *Immobilizzazioni*, recuperando nella sostanza il vecchio trattamento delle Perdite di emissione presenti nei Bilanci di diversi anni fa), ora è stato eliminato il riferimento agli aggi e disaggi di emissione dalle voci D Ratei e risconti attivi e Ratei e risconti passivi dello stato patrimoniale. Infatti l’OIC 19 richiede che gli aggi/disaggi di emissione siano ammortizzati con il criterio del tasso di interesse effettivo, attraverso la misurazione ad *amortized cost* dei prestiti obbligazionari.

Si ricorda tuttavia che per le società che redigono il Bilancio in forma abbreviata il metodo del costo ammortizzato è facoltativo e pertanto, in caso di prestiti obbligazionari gli aggi di emissione sono rilevati tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello stato patrimoniale e i disaggi sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello stato patrimoniale. Con riferimento alle microimprese, esse possono scegliere di non adottare il metodo del costo ammortizzato, in modo simile alle imprese che redigono il Bilancio abbreviato. Si ricorda anche che solo le società di capitali possono emettere questo titolo di debito: le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata (in quest’ultimo caso l’art. 2483 C.C. dispone che l’emissione possa avvenire solo se l’atto costitutivo lo prevede e solo a condizione che i titoli di debito siano sottoscritti da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali).

¹⁰ Il Principio OIC 16 (paragrafo 88) dispone che i **contributi in conto impianti** commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali siano rilevati sulla base della loro competenza economica e accreditati al Conto economico gradualmente con un criterio sistematico lungo la vita utile dei cespiti finanziati, e, dunque, proporzionalmente all’ammortamento dei beni stessi. Sono previste due diverse tecniche di rilevazione contabile: imputazione del contributo a Conto economico (“metodo dei risconti”) e riduzione del costo storico del cespite (“metodo della contabilizzazione netta”). Con il **metodo dei risconti (metodo indiretto)** i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati per il loro intero importo al Conto economico nella voce A 5) *Altri ricavi e proventi* e quindi successivamente rinviati (“riscontati”) agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “*risconti passivi*”. In questo modo vengono imputati al Conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo dei cespiti al lordo del contributo, dall’altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio. Con il **metodo della rappresentazione netta (metodo diretto)** i contributi vengono portati a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali a cui si riferiscono e di conseguenza, il contributo non trova esplicita evidenza nel Conto economico e partecipa alla formazione del reddito non direttamente, ma solo attraverso le minori quote di ammortamento le quali andranno calcolate sul costo del bene ammortizzabile *al netto* del contributo. Le due tecniche producono la medesima incidenza sul risultato economico dell’esercizio e sul patrimonio di funzionamento ma il primo metodo viene consigliato in quanto consente di tenere distinti il valore delle immobilizzazioni e dei relativi ammortamenti da una parte e il valore del contributo dall’altra, garantendo una più chiara e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. L’iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico, lascia inalterato il costo dell’immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull’utile dell’esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

¹¹ La singolarità di tali componenti patrimoniali ne giustificò la richiesta (ora eliminata) della separata indicazione nei gruppi di riferimento, per una corretta informazione e al fine di evitare l’accorpamento in un’unica voce di valori eterogenei rispetto alla loro durata. Richiesta che, seppur esplicita solo in riferimento ai i disaggi e gli aggi, parve ai più da riferire, per estensione logica, anche alle altre tipologie di **ratei e risconti pluriennali**.

almeno per i disaggi (e gli aggi) di emissione la scelta cadde più correttamente sul criterio dell'ammortamento (diretto o in conto), pur se rimaneva la stravaganza di sottoporre ad ammortamento un risconto, mentre per il maxicanone leasing e per i contributi in conto impianti si scelse la procedura di ripartizione attraverso l'applicazione del metodo dei risconti, in tal caso certo più laboriosa,

In merito alla **definizioni**, alla **classificazione** e al **contenuto** delle voci l'OIC 18, ai paragrafi 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10¹² precisa che l'articolo 2424 codice civile prevede che i ratei e i risconti attivi siano rilevati nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce D "Ratei risconti" e che i ratei e i risconti passivi siano rilevati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce E "Ratei e risconti"¹³.

I ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

La *contropartita* nel conto economico dell'iscrizione di un rateo trova collocazione fra i proventi e i costi secondo la natura del rapporto economico.

I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata a uno o più esercizi successivi.

I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata a uno o più esercizi successivi.

La *contropartita* nel conto economico dell'iscrizione di un risconto trova collocazione a rettifica dei correlati proventi e costi già contabilizzati. La rettifica così attuata produce la diretta riduzione dell'onere o del provento originariamente rilevato in modo che, nel conto economico, emerga la sola quota di competenza dell'esercizio.¹⁴

¹² Al paragrafo 7 viene definito *Bilancio in forma ordinaria* quel Bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il Bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e che non redigono il Bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. (Bilancio delle micro-imprese).

¹³ Al paragrafo 11 viene precisato che, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, nel **Bilancio in forma abbreviata**, "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". L'articolo 2435-bis, comma 2, codice civile prevede inoltre che: la voce D dell'attivo "Ratei e risconti" possa essere ricompresa nella voce CII dell'attivo "Crediti" e che la voce E del passivo "Ratei e risconti", possa essere ricompresa nella voce D del passivo "Debiti".

Le stesse semplificazioni si applicano nel **Bilancio delle micro-imprese** ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

¹⁴ A lungo si discusse, in passato, se fosse più corretto, ai fini della trasparenza del Bilancio, prevedere la *tecnica della rettifica indiretta* anche per i risconti, così come abitualmente eseguito in relazione alle rimanenze di magazzino. Tale diversa impostazione garantirebbe la lettura nelle Situazioni contabili (non certo nel Conto economico, che non prevede indicazioni del genere) sia dell'importo dell'onere o del provento originariamente rilevato, sia della quota che viene sospesa. Evidentemente si ritenne che la fatica non valesse il risultato e che, considerata la frequente "marginalità" dei valori di cui si discute, la laboriosità delle rettifiche indirette, oltre che fonte di probabili confusioni, non giustificasse il vantaggio in termini di comprensibilità. Ciò non toglie che, nei casi in cui tali componenti patrimoniali dovessero assumere dimensione significativa (come ad esempio risconti passivi relativi ai premi nelle imprese di assicurazione), l'utilizzo della tecnica indiretta potrebbe assumere una funzione ben più rilevante.

In merito alla *rilevazione iniziale*, e cioè ai **requisiti per l'iscrizione di un rateo o risconto**, i paragrafi 12 e 13, dopo avere ricordato quanto prescritto all'articolo 2424-*bis* C.C., comma 6¹⁵, stabiliscono che devono sussistere le seguenti condizioni:

- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
- il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
- l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

A queste condizioni, la rilevazione dei ratei e dei risconti avrebbe dunque la funzione di imputare correttamente i proventi e gli oneri riferiti a più esercizi, la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto al momento in cui si verifica la manifestazione finanziaria dell'operazione.

Il paragrafo 14 precisa che, conseguentemente, **non possono essere inclusi tra i ratei e i risconti**, in quanto non vengono rispettate le condizioni sopraindicate, i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata *per intero* nell'esercizio cui si riferisce il Bilancio o in quelli successivi, indicando anche alcune fattispecie a titolo esemplificativo che non comportano la rilevazione di ratei o risconti: le fatture ancora da emettere e ricevere, interessi attivi maturati ma non ancora accreditati su conti correnti, gli anticipi ricevuti o pagati nel corso dell'anno a fronte di canoni di locazione che maturano solo nell'esercizio successivo.

In riferimento alla *valutazione e rilevazioni successive*, l'OIC 18 commenta distintamente il momento della determinazione della quota di competenza e quello della valutazione della recuperabilità del valore.

In merito alla **determinazione della quota di competenza**, il paragrafo 15 dispone che, posto che i ratei e i risconti si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione finanziaria, il loro importo debba essere determinato mediante la ripartizione del ricavo o del costo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza, utilizzando uno dei due criteri che vengono indicati di seguito.

**Criterio
del tempo fisico**
(paragrafi 16-17)

Il **criterio del tempo fisico** è utilizzabile qualora le prestazioni contrattuali rese o ricevute abbiano un *contenuto economico costante nel tempo*. In tali casi, la ripartizione del provento o del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in proporzione al *tempo cronologico*.

L'applicazione del criterio del tempo fisico ricorre tipicamente nei contratti di durata nei quali l'addebito dei relativi corrispettivi avviene per ricorrenti e uguali periodi di tempo (con rate trimestrali, semestrali, annuali, ecc.), uno dei quali è a cavallo di due o più esercizi consecutivi. Generalmente, il criterio è applicato per i canoni dei contratti di locazione e per i premi dei contratti assicurativi. A titolo esemplificativo, si espone che, se al 1° dicembre si è pagato anticipatamente un canone per il trimestre dicembre-febbraio, va iscritto un risconto attivo pari a due terzi dell'importo pagato.

¹⁵ Il paragrafo 12 ricorda che l'articolo 2424-*bis*, comma 6, codice civile definisce i requisiti per l'iscrizione di un rateo o un risconto: "Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo".

Criterio del tempo economico
(paragrafi 18-19)

Il **criterio del tempo economico** è utilizzabile qualora le prestazioni contrattuali rese o ricevute *non* abbiano un contenuto economico costante nel tempo, per cui la ripartizione del provento o del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) dovrà essere effettuata in rapporto alle *condizioni di svolgimento della gestione*.

L'applicazione del criterio del tempo economico ricorre tipicamente nei casi in cui la quota di costo o di provento imputabile all'esercizio non è proporzionale al solo decorrere del tempo, ma riflette anche i contenuti economici dell'operazione effettuata. L'esempio che viene riportato si riferisce a un contratto di locazione di un immobile che viene utilizzato solo per una parte dell'anno (come nell'ipotesi di un'attività alberghiera stagionale) ma il pagamento del canone copre un periodo annuale a cavallo di due esercizi. In questi casi, il calcolo dei ratei e risconti è effettuato non in proporzione al tempo cronologico, ma *correlando, in termini economici, la prestazione e la controprestazione derivanti dall'operazione* in base al principio di correlazione tra costi e ricavi.

Esempio numerico

Riprendendo il precedente esempio, potremmo ipotizzare che l'immobile in relazione al quale al 1° dicembre si sia pagato anticipatamente un canone per il trimestre dicembre-febbraio venga utilizzato soltanto a partire dal 15 dicembre. Il maggior esborso relativo al periodo nel quale l'immobile non viene utilizzato potrebbe essere giustificato dalla necessità di aggiudicarsi la locazione di un cespite particolarmente richiesto in quella stagione. Mentre l'applicazione del criterio del tempo fisico, come abbiamo visto più sopra, comporterebbe la rilevazione di un risconto attivo pari ai 2/3 dell'importo pagato (relativo ai mesi di gennaio e febbraio che esorbitano dall'esercizio di riferimento), con l'applicazione del criterio del tempo economico l'importo del risconto andrebbe determinato tenendo conto di un reale utilizzo del fabbricato di soli due mesi e mezzo, due dei quali (gennaio e febbraio) relativi al futuro periodo. Il risconto attivo ammonterebbe dunque ai 4/5 dell'importo anticipato.

Come si nota, la ripartizione tra i due esercizi del canone sostenuto tende a realizzare l'esatta correlazione in termini economici tra il costo della locazione, utilizzato per soli 4 mesi e mezzo, e i ricavi conseguiti nel medesimo periodo grazie all'attività alberghiera svolta grazie all'impiego di quel fattore produttivo.

Per quanto riguarda la **valutazione della recuperabilità del valore**, l'OIC 18 al paragrafo 20 prescrive che alla fine di ciascun esercizio occorre verificare se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate, apportando, se necessario, le opportune rettifiche di valore. Si effettua dunque una *nuova valutazione per aggiornare il saldo a fine esercizio*. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo ma anche dell'eventuale recuperabilità dell'importo iscritto in Bilancio.

<p>Ratei e risconti attivi (paragrafi 21 e 23)</p>	<p>Con riferimento ai ratei e risconti attivi occorre tener conto del <i>valore di realizzazione</i>. In merito ai ratei attivi la parte maturata è esposta in Bilancio al valore nominale, salvo eventuali rettifiche per tenere conto del relativo valore presumibile di realizzazione. Se il valore presumibile di realizzazione è inferiore al valore contabile del rateo attivo, la società rileva una svalutazione nel conto economico. In merito alla valutazione dei risconti attivi è necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato a questi costi differiti. Se tale beneficio è inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore. Le perdite di valore vanno indicate nel Conto economico in contropartita della riduzione del rateo o del risconto attivo. Occorre distinguere le svalutazioni dei ratei e risconti attivi di natura non finanziaria (ad esempio, derivanti da contratti di affitto) da indicare alla voce B10d) "<i>Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>", dalle svalutazioni dei ratei e risconti attivi di natura finanziaria, da includere nelle voci delle classi C "<i>Proventi e oneri finanziari</i>" o D "<i>Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>".</p>
---	--

Ratei e risconti passivi (paragrafi 22-24)	Nel caso dei ratei passivi la parte maturata è esposta in Bilancio al valore nominale. I risconti passivi , infine, rappresentano proventi differiti a uno o più esercizi successivi e, come tali, normalmente, non pongono problemi di valutazione in sede di Bilancio.
--	--

Nel capitolo relativo alla Nota integrativa, l'OIC 18, in successivi paragrafi, elenca le informazioni relative alle società che redigono il Bilancio in forma ordinaria, in forma abbreviata (art. 2435-*bis* c.c.) e alle micro-imprese (art. 2435-*ter* c.c.).

In merito ai **Bilanci ordinari** (paragrafo 25)¹⁶, vengono riprese le informazioni prescritte con riferimento ai ratei e risconti dall'articolo 2427 C.C., comma 1, ai punti 1) *criteri applicati nella valutazione delle voci del Bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato*; 4) *le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo*; 7) *la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi"*.

Si sottolinea come nell'illustrazione dei criteri applicati nelle valutazioni la nota integrativa debba fornire evidenza dell'**utilizzo del metodo del tempo economico** per la rilevazione dei ratei e dei risconti e la motivazione della scelta effettuata e debba indicare, ove rilevante, la **ripartizione dei ratei e risconti con durata entro e oltre l'esercizio successivo nonché dei ratei e risconti con durata oltre i cinque anni**.

In merito ai **Bilanci abbreviati** (paragrafo 27), vengono riprese le informazioni di cui all'articolo 2427 C.C., comma 1, punto 1), riprendendo anche l'art. 2423 C.C., comma 4 (effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta) (cfr. Nota 15).

Per quanto riguarda le **micro-imprese** (paragrafo 28) si ricorda che esse sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427 C.C., numeri 9)¹⁷ e 16)¹⁸ e che le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano il paragrafo 27 (Bilanci abbreviati).

Esempi numerici

Di seguito vengono proposti quattro esempi numerici, uno per ciascuna delle categorie trattate, nei quali la valutazione dell'elemento patrimoniale avviene secondo il *criterio del tempo fisico*.

In tutti e quattro i casi, siamo in presenza di costi/ricavi per così dire *asincroni*, in relazione ai quali cioè, all'interno di un determinato periodo amministrativo (convenzionalmente 1° gennaio – 31 dicembre *n*), non si verifica una esatta coincidenza tra manifestazione finanziaria e manifestazione economica. Ciò fa sì che la rilevazione, eseguita sulla base del "principio di cassa", dei meri movimenti monetari di uscita o entrata desunti dal documento che li indica, non è in grado di rappresentare compiutamente gli effetti dell'operazione di gestione sul Patrimonio e sul Reddito e si richiedano pertanto apposite scritture di "correzione" (assestamento) per trasformare i valori contabili nei valori di Bilancio. Tali scritture di *rettifica* (per i risconti) e di *integrazione* (per i ratei) lasciano valori "in eredità" ai futuri esercizi, che dovranno quindi gestire correttamente le "code contabili".

¹⁶ Il paragrafo 26 ricorda che l'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".

¹⁷ L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.

¹⁸ L'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

1. Ratei attivi

<p>Alfa Srl concede in affitto un immobile di proprietà al canone di € 12.000 relativo al semestre agosto n – gennaio $n+1$ riscosso integralmente in contanti in via posticipata in data 31 gennaio $n+1$, alla fine del periodo di maturazione</p>	<p>Siamo di fronte a un caso di “asincronia” della manifestazione finanziaria che è posticipata rispetto alla manifestazione economica.</p> <p>Per l’esercizio n abbiamo, per così dire, un <i>ricavo privo di entrata</i>. Nonostante la mancanza di un materiale introito finanziario, si tratterà di registrare il diritto acquisito, il beneficio vantato verso il cliente nei confronti del quale la prestazione è stata eseguita, che ammonta a €10.000 e <i>viene rilevato nell’attivo di Bilancio</i> quale credito già maturato (Rateo attivo). Il reale aumento patrimoniale e il concordante componente positivo di reddito ammonteranno dunque a €10.000, corrispondenti all’effettiva esecuzione del servizio.</p> <p>Al prossimo periodo, che gestirà una “coda” contabile, dovrà essere attribuita la restante quota di ricavo (€2.000), sulla base della competenza economica.</p>
---	---

Contabilità generale n

La definizione dell’esatta competenza contabile viene rinviata alle scritture di assestamento di fine esercizio (integrazione):

31/12/ n	Rateo attivo	<i>Imputata quota di affitto di competenza dell’esercizio (agosto-dicembre)</i>	10.000,00	
	<i>Affitti attivi</i>			<i>10.000,00</i>

Contabilità generale $n+1$

- Nell’esercizio futuro (in data 31 gennaio $n+1$) avremo la riscossione posticipata integrale di una prestazione (affitti attivi di €12.000) che è già stata in parte (per 5/6, per un valore di €10.000) eseguita nel periodo n precedente (e allora già contabilizzata) e in parte (per 1/6, per un valore di €200) eseguita nel periodo $n+1$ in corso.
- La rilevazione contabile e la rappresentazioni di Bilancio dovranno privilegiare ancora una volta la sostanza del fenomeno economico: occorrerà registrare il **componente positivo di reddito** collegato all’esecuzione del servizio e il concordante incremento patrimoniale di €2.000 che ne sta all’origine.
- L’**incremento patrimoniale** si realizza in modo composito: da un lato bisogna tener conto di un’entrata effettiva di mezzi finanziari pari a €12.000, dall’altro occorrerà scontare la riduzione del *credito* (Rateo attivo) di €10.000 che verrà riscosso e dovrà essere annullato.

La rilevazione del fatto, convenzionalmente, avviene nel momento della manifestazione finanziaria che, nel nostro caso, corrisponde all’entrata monetaria del 31/01/ $n+1$:

31/01/ $n+1$	Denaro in cassa	<i>Riscosso in contanti affitto agosto n – gennaio $n+1$</i>	12.000,00	
	Rateo attivo			10.000,00
	<i>Affitti attivi</i>			<i>2.000,00</i>

Nella pratica delle imprese non è tuttavia inusuale la separazione della scrittura in due momenti, attraverso lo storno del rateo al 01/01/n+1, subito dopo la riapertura dei conti patrimoniali:

01/01/n+1	Rateo attivo	<i>Storno del Rateo attivo iniziale</i>		10.000,00
	<i>Affitti attivi</i>		<i>10.000,00</i>	
31/01/n+1	Denaro in cassa	<i>Riscosso in contanti affitto agosto n – gennaio n+1</i>	12.000,00	
	<i>Affitti attivi</i>			<i>12.000,00</i>

In tal modo, il lavoro amministrativo viene semplificato in quanto non è più necessario un *abbinamento* esplicito tra le diverse operazioni collegate, che avviene, per così dire, “dietro le quinte”.

2. Ratei passivi

<p>Alfa Srl prende in affitto uno stabile da adibire all’attività produttiva al canone di €6.000 relativo al trimestre novembre-dicembre <i>n</i> - gennaio <i>n+1</i> pagato integralmente in contanti in via posticipata in data 31 gennaio <i>n+1</i>, alla fine del periodo di maturazione</p>	<p>Siamo di fronte a un caso di “asincronia” della manifestazione finanziaria che è posticipata rispetto alla manifestazione economica.</p> <p>Per l’esercizio <i>n</i> abbiamo, per così dire, un <i>costo privo di uscita</i>. Nonostante la mancanza di un materiale esborso finanziario, si tratterà di registrare l’obbligo assunto, l’impegno contratto verso il proprietario del bene locato, che ammonta a €4.000 e <i>viene rilevato nel passivo di Bilancio</i> quale debito già maturato (Rateo passivo). La reale riduzione patrimoniale e il corrispondente componente negativo di reddito ammonteranno dunque a €4.000, corrispondenti all’effettivo consumo del fattore.</p> <p>Al prossimo periodo, che gestirà una “coda” contabile, dovrà essere attribuita la restante quota di costo (€2.000), sulla base della competenza economica.</p>
--	---

Contabilità generale *n*

La definizione dell’esatta competenza contabile viene rinviata alle scritture di assestamento di fine esercizio:

31/12/n	Rateo passivo	<i>Imputata quota di affitto di competenza dell’esercizio (novembre-dicembre)</i>		4.000,00
	<i>Affitti passivi</i>		<i>4.000,00</i>	

Contabilità generale *n+1*

- Nell’esercizio futuro (in data 31 gennaio *n+1*) avremo infatti il pagamento posticipato integrale di un fattore produttivo (affitto trimestrale di € 6.000) che è già stato in parte (per 2/3, per un valore di €4.000) consumato nel periodo *n* precedente (e allora già contabilizzato) e in parte (per 1/3, per un valore di €2.000) consumato nel periodo *n+1* in corso.
- La rilevazione contabile e la rappresentazioni di Bilancio dovranno privilegiare ancora una volta la sostanza del fenomeno economico: occorrerà registrare il **componente negativo di reddito** collegato al consumo del fattore e la riduzione patrimoniale di €2.000 che ne sta all’origine.
- La **riduzione patrimoniale** si realizza in modo composito: da un lato bisogna tener conto di un’uscita effettiva di mezzi finanziari pari a €6.000, dall’altro occorrerà scontare la riduzione del *debito* (Rateo passivo) di €4.000 che verrà saldato e dovrà essere annullato.

La rilevazione del fatto, convenzionalmente, avviene nel momento della manifestazione finanziaria che, nel nostro caso, corrisponde all'uscita monetaria del 31/01/n+1:

31/01/n+1	Denaro in cassa	<i>Pagato in contanti affitto novembre n – gennaio n+1</i>		6.000,00
	Rateo passivo		4.000,00	
	<i>Affitti passivi</i>		<i>2.000,00</i>	

Nella pratica delle imprese non è tuttavia inusuale la separazione della scrittura in due momenti, attraverso lo storno del rateo al 01/01/n+1, subito dopo la riapertura dei conti patrimoniali:

01/01/n+1	Rateo passivo	<i>Storno del Rateo passivo iniziale</i>	4.000,00	
	<i>Affitti passivi</i>			<i>4.000,00</i>

31/01/n+1	Denaro in cassa	<i>Pagato in contanti affitto novembre n – gennaio n+1</i>		6.000,00
	<i>Affitti passivi</i>		<i>6.000,00</i>	

In tal modo, il lavoro amministrativo viene semplificato in quanto non è più necessario un *abbinamento* esplicito tra le diverse operazioni collegate, che avviene, per così dire, “dietro le quinte”.

3. *Risconti attivi*

Alfa Srl prende in affitto uno stabile da adibire all'attività produttiva al canone di €6.000 relativo al trimestre novembre-dicembre *n* - gennaio *n+1* pagato integralmente in contanti in via anticipata in data 1° novembre *n*, all'inizio del periodo di maturazione

Siamo di fronte a un caso di “asincronia” della manifestazione finanziaria che è anticipata rispetto alla manifestazione economica.

Per l'esercizio *n* abbiamo, per così dire, una *uscita in parte priva di costo*.

Il peggioramento nello stock finanziario dell'impresa (meno denaro €6.000) non si concretizza in una equivalente riduzione patrimoniale in quanto esso trova parziale compensazione in un diritto che l'impresa può vantare, in una utilità che residua, in una specie di “credito in natura” del valore di € 2.000 *che viene rilevato nell'attivo di Bilancio* quale rimanenza contabile attiva (Risconto attivo). La reale riduzione patrimoniale e il corrispondente componente negativo di reddito ammonteranno dunque a soli €4.000, corrispondenti alla quota di fattore produttivo effettivamente consumata.

Al prossimo periodo, che gestirà una “coda” contabile, dovrà essere attribuita la restante quota di costo (€ 2.000), ora sospesa sulla base della competenza economica.

Contabilità generale n

Convenzionalmente al momento del pagamento si esegue la rilevazione a costo dell'intero importo sostenuto ...

01/11/n	Denaro in cassa	<i>Pagato in contanti affitto novembre n – gennaio n+1</i>		6.000,00
	<i>Affitti passivi</i>		<i>6.000,00</i>	

... rinviando alle scritture di assestamento di fine esercizio la definizione dell'esatta competenza contabile:

31/12/n	Risconti attivi	<i>Rinviata quota di affitto di competenza futura (gennaio n+1)</i>	2.000,00	
	<i>Affitti passivi</i>			2.000,00

Nella concreta pratica delle imprese (nei casi in cui è possibile, e cioè quando l'esatta competenza risulta già nota al momento del sostenimento dell'uscita) non è comunque inusuale definire simultaneamente la competenza del costo e l'importo del risconto già al momento della manifestazione finanziaria, con un'unica scrittura:

01/11/n	Denaro in cassa	<i>Pagato in contanti affitto novembre n – gennaio n+1, che viene suddiviso sulla base della competenza economica</i>		6.000,00
	Risconti attivi		2.000,00	
	<i>Affitti passivi</i>		<i>4.000,00</i>	

In tal modo si evita la necessità di ricorrere alla scrittura di assestamento di fine esercizio.

Contabilità generale n+1

- Nell'esercizio futuro si realizza il consumo di un fattore produttivo (affitto relativo al mese di gennaio n+1 del valore di €2.000) privo della corrispondente uscita, già avvenuta nel periodo n precedente.
- La rilevazione contabile e la rappresentazioni di Bilancio dovranno privilegiare ancora una volta la sostanza del fenomeno economico: occorrerà registrare il **componente negativo di reddito** collegato al consumo del fattore e la riduzione patrimoniale di €2.000 che ne sta all'origine.
- La **riduzione patrimoniale** è dovuta all'azzeramento del diritto rappresentato dal Risconto attivo che verrà esercitato e dovrà essere annullato.

La rilevazione del fatto, convenzionalmente, avviene in data 01/01/n+1, subito dopo la riapertura dei conti patrimoniali, all'interno delle scritture di "storno iniziale", dove il risconto viene "girocontato":

01/01/n+1	Risconti attivi	<i>Assegnata quota di affitto di competenza (gennaio)</i>		2.000,00
	<i>Affitti passivi</i>		<i>2.000,00</i>	

4. Risconti passivi

<p>Alfa Srl concede in affitto un immobile di proprietà al canone di € 12.000 relativo al semestre agosto n – gennaio n+1 riscosso integralmente in contanti in via anticipata in data 1à agosto n, all'inizio del periodo di maturazione</p>	<p>Siamo di fronte a un caso di "asincronia" della manifestazione finanziaria che è anticipata rispetto alla manifestazione economica.</p> <p>Per l'esercizio n abbiamo, per così dire, una <i>entrata in parte priva di ricavo</i>. Il miglioramento nello stock finanziario dell'impresa (più denaro €12.000) non si concretizza in un equivalente incremento patrimoniale in quanto esso trova parziale compensazione in un obbligo che l'impresa dovrà onorare, in un impegno che residua, in una specie di "debito in natura" del valore di €2.000 <i>che viene rilevato nel passivo di Bilancio</i> quale rimanenza contabile passiva (Risconto passivo). Il reale incremento patrimoniale e il corrispondente componente positivo di reddito ammonteranno dunque a soli € 10.000, corrispondenti alla quota di servizio effettivamente eseguito.</p> <p>Al prossimo periodo, che gestirà una "coda" contabile, dovrà essere attribuita la restante quota di ricavo (€ 2.000), ora sospesa sulla base della competenza economica.</p>
---	---

Contabilità generale n

Convenzionalmente al momento della riscossione si esegue la rilevazione a ricavo dell'intero importo incassato...

01/08/n	Denaro in cassa	<i>Riscosso in contanti affitto agosto n - gennaio n+1</i>	12.000,00	
	<i>Affitti attivi</i>			12.000,00

... rinviando alle scritture di assestamento di fine esercizio la definizione dell'esatta competenza contabile:

31/12/n	Risconti passivi	<i>Rinviata quota di affitto di competenza futura (gennaio n+1)</i>		2.000,00
	<i>Affitti attivi</i>		2.000,00	

Nella concreta pratica delle imprese (nei casi in cui è possibile, e cioè quando l'esatta competenza risulta già nota al momento del conseguimento dell'entrata) non è comunque inusuale definire simultaneamente la competenza del ricavo e l'importo del risconto già al momento della manifestazione finanziaria, con un'unica scrittura:

01/11/n	Denaro in cassa	<i>Riscosso in contanti affitto agosto n - gennaio n+1, che viene suddiviso sulla base della competenza economica</i>	12.000,00	
	Risconto passivo			2.000,00
	<i>Affitti attivi</i>			10.000,00

In tal modo si evita la necessità di ricorrere alla scrittura di assestamento di fine esercizio.

Contabilità generale n+1

- Nell'esercizio futuro si realizza l'esecuzione di una prestazione di servizi (affitto relativo al mese di gennaio $n+1$ del valore di € 2.000) privo della corrispondente entrata, già avvenuta nel periodo n precedente
- La rilevazione contabile e la rappresentazioni di Bilancio dovranno privilegiare ancora una volta la sostanza del fenomeno economico: occorrerà registrare il **componente positivo di reddito** collegato all'esecuzione del servizio e l'incremento patrimoniale di €2.000 che ne sta all'origine
- L'**incremento patrimoniale** è dovuto all'azzeramento dell'obbligo rappresentato dal Risconto passivo che verrà onorato e dovrà essere annullato

La rilevazione del fatto, convenzionalmente, avviene in data 01/01/n+1, subito dopo la riapertura dei conti patrimoniali, all'interno delle scritture di "storno iniziale", dove il risconto viene "girocontato":

01/01/n+1	Risconto passivo	<i>Assegnata quota di affitto di competenza (gennaio)</i>	2.000,00	
	<i>Affitti attivi</i>			2.000,00

Una curiosità: i legami tra ratei passivi e risconti attivi e tra ratei attivi e risconti passivi

È interessante sottolineare alcuni abbinamenti logici tra gli assets oggetto degli esercizi numerici, che dimostrano ancora una volta che ciò che importa ai fini del Bilancio, al di là degli aspetti finanziari e delle diverse apparenze contabili, è la *reale sostanza economica delle operazioni*.

I valori abbinati di seguito a coppie (**ratei passivi con risconti attivi** e **ratei attivi con risconti passivi**) si caratterizzano quali stratagemmi contabili alternativi tesi a risolvere situazioni differenti dal punto di vista finanziario ma **pienamente equivalenti dal punto di vista economico**.

Nonostante la rappresentazione patrimoniale e reddituale in Bilancio si ponga come formalmente diversa, i corrispondenti effetti sul Patrimonio e sul Reddito sono sostanzialmente identici. Infatti, a parità di avvenimento economico (consumo del fattore produttivo e cessione della prestazione di servizi), sarà indifferente che il pagamento o la riscossione avvengano in via anticipata o posticipata rispetto alla competenza economica e, a fronte di medesimi effetti patrimoniali/reddituali, avremo una differenza soltanto nella mera rappresentazione formale.

<i>Ratei passivi e Risconti attivi</i>	<i>Ratei attivi e Risconti passivi</i>
Entrambi gli espedienti contabili fanno riferimento a fattori produttivi che, almeno in parte, vengono consumati dall'impresa in un periodo diverso (precedente nel caso dei ratei e successivo nel caso dei risconti) rispetto a quello in cui avviene il correlativo <i>esborso</i> finanziario (€6.000).	Entrambi gli espedienti contabili fanno riferimento a prestazioni di servizi che, almeno in parte, vengono cedute dall'impresa in un periodo diverso (precedente nel caso dei ratei e successivo nel caso dei risconti) rispetto a quello in cui avviene il correlativo <i>introito</i> finanziario (€12.000).
In entrambi i casi dobbiamo andare alla ricerca della effettiva sostanza economica dell'avvenimento, che è indipendente dagli aspetti puramente monetari: <i>ciò che conta non è infatti che la spesa sia stata sostenuta e per quale importo, ma quale quota di fattore sia stata utilizzata, sia essa già pagata o meno.</i>	In entrambi i casi dobbiamo andare alla ricerca della effettiva sostanza economica dell'avvenimento, che è indipendente dagli aspetti puramente monetari: <i>ciò che conta non è infatti che la prestazione sia stata incassata e per quale importo, ma quale quota di servizio sia stata eseguita, sia essa già riscossa o meno.</i>

Primo periodo (n)

In entrambi i casi, la quota di fattore produttivo effettivamente consumata ha un valore pari a € 4.000. Tanto la riduzione patrimoniale quanto il componente negativo di reddito assumeranno dunque un valore corrispondente.	In entrambi i casi, la quota di servizio effettivamente ceduta ha un valore pari a €10.000. Tanto l'aumento patrimoniale quanto il componente positivo di reddito assumeranno dunque un valore corrispondente.
--	--

Periodo successivo (n+1)

In entrambi i casi, la quota di fattore produttivo effettivamente consumata ha un valore pari a € 2.000. Tanto la riduzione patrimoniale quanto il componente negativo di reddito assumeranno dunque un valore corrispondente.	In entrambi i casi, la quota di servizio effettivamente ceduta ha un valore pari a €2.000. Tanto l'aumento patrimoniale quanto il componente positivo di reddito assumeranno dunque un valore corrispondente.
--	---